

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2008

che autorizza la commercializzazione della polpa disidratata del frutto del baobab quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 3046]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2008/575/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) In data 9 agosto 2006 la società PhytoTrade Africa ha chiesto alle competenti autorità del Regno Unito di poter commercializzare la polpa disidratata del frutto del baobab come nuovo ingrediente alimentare.
- (2) In data 12 luglio 2007 l'ente competente del Regno Unito per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione l'ente conclude che il consumo di polpa disidratata del frutto del baobab, ai livelli di impiego proposti, è sicuro ai fini dell'alimentazione umana.
- (3) Il 1° agosto 2007 la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri il rapporto di valutazione iniziale.
- (4) Entro il termine di 60 giorni stabilito dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state sollevate obiezioni motivate alla commercializzazione del prodotto, in conformità a tale disposizione. Tali obiezioni non hanno dato luogo a preoccupazioni riguardo alla sicurezza. Tuttavia è necessaria una decisione della Commissione conformemente all'articolo 6, paragrafo 4.

(5) La polpa disidratata del frutto del baobab è conforme ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo , del regolamento (CE) n. 258/97.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La polpa disidratata del frutto del baobab di cui all'allegato può essere immessa sul mercato comunitario in qualità di nuovo ingrediente alimentare.

Articolo 2

La denominazione del nuovo ingrediente alimentare autorizzato dalla presente decisione sull'etichetta del prodotto alimentare che lo contiene è «polpa disidratata del frutto del baobab».

Articolo 3

La Phytotrade Africa — ufficio di Londra, Unit W215, Holywell Centre, 1 Phipp Street, London EC2A 4PS, Regno Unito è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

ALLEGATO

Specifiche per la polpa disidratata del frutto del baobab**Descrizione**

I frutti del baobab (*Adansonia digitata*) vengono raccolti dagli alberi. I gusci duri vengono spezzati e la polpa viene separata dai semi e dal guscio. Essa viene quindi macinata, suddivisa in particelle grossolane e fini (di misura compresa tra 3 e 600 µ) e confezionata.

Principali componenti nutrizionali della polpa disidratata del frutto del baobab

Umidità (perdita per essiccazione) (g/100g)	11,1-12,0
Proteine (g/100g)	2,03-3,24
Grassi (g/100g)	0,4-0,7
Cenere (g/100g)	5,5-6,6
Glucidi totali (g/100g)	78,3-78,9
Zuccheri totali (in glucosio)	16,9-25,3
Sodio (mg/100g)	7,42-12,2

Caratteristiche analitiche

Sostanze estranee visibili	Non oltre lo 0,2 %
Umidità (perdita per essiccazione) (g/100g)	11,1-12,0
Cenere (g/100g)	5,5-6,6